



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€ 192,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 13,10
Totale spese	€ 221,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 384/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69285** del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. **MUSTACCHIA Marco** (MSTMRC54S01I533C) nato a Sciacca (AG)

il 01.11.1954 ed ivi residente in Via Gioacchino Rossini n. 1, rappresentato e

difeso per procura in calce all'atto di costituzione dall'avv. Calogero U.

Marino (C.F.: MRNCGR79B15I533E - PEC: calogeromarino@pec.it) ed

elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del predetto difensore;

2. **ARCOBALENO Soc. Coop. a r.l.** (P.IVA 02150690846 - PEC:

arcobaleno.sciacca.coop@legalmail.it), con sede legale in Sciacca nella Via

Treviso n. 4, nella persona del rappresentante legale *p.t.*, avv. Ludovico

Giuseppe Viviani, n.q. di commissario liquidatore nominato giusto D.A. n.

1596/10.S del 05.09.2023, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Gaggiotti

(PEC: roberta.gaggiotti@avvsciacca.legalmail.it) con studio sito in Menfi

(AG) nel Corso dei Mille n. 167/A, giusta procura depositata congiuntamente

alla memoria di costituzione.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 settembre 2024, il giudice relatore, Gaspare Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Natalia Torre, l'avv. Calogero U. Marino per il convenuto Mustacchia e l'avv. Roberta Gaggiotti per la società Arcobaleno.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 6 marzo 2024 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, riassumeva il giudizio a seguito dell'interruzione disposta con ordinanza a verbale nell'udienza del 7 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 108, co. 1 c.g.c. a causa della liquidazione coatta amministrativa della convenuta società Arcobaleno intervenuta dopo la notifica dell'originario atto di citazione.

Il P.M., quindi, riassumeva il giudizio nei confronti del sig. Mustacchia Marco e della Società Cooperativa Sociale a r.l. "Arcobaleno" nella persona del commissario liquidatore, avv. Ludovico Giuseppe Viviani quale rappresentante legale *pro-tempore*, per sentirli condannare in solido, a titolo di dolo, al pagamento della somma complessiva di euro 392.127,41 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Ministero dell'interno, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, trascrivendo integralmente l'originario atto di citazione depositato in data 28 luglio 2023.

II. Il danno erariale contestato era relativo alla asserita indebita percezione da parte della predetta Società di contributi statali gravanti sul Fondo Nazionale

per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) erogati nel settore dell'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA) ai fini della realizzazione nel Comune di Sciacca del progetto denominato "Marahaben", finanziato attraverso contributi statali dello SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), poi SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati). Il danno contestato deriverebbe dalla rendicontazione di spese asseritamente non sostenute per l'attuazione del progetto, riconducibili primariamente ad una fraudolenta attestazione dei costi effettivi del personale impiegato nella realizzazione del progetto, nonché alla rendicontazione nelle spese progettuali di acquisti di beni e servizi estranei alla realizzazione del suddetto progetto.

L'attività della Procura contabile prendeva avvio da una segnalazione di danno erariale trasmessa con nota prot. n. 0609577/2022 del 24.10.2022 dalla Compagnia di Sciacca della Guardia di Finanza, resa a seguito di un'indagine espletata su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca in relazione al procedimento penale n. 1846/2020 RGNR aperto nei confronti del medesimo convenuto sig. Mustacchia Marco per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 640 cpv n. 1, 61 cpv n. 7 del c.p. e artt. 61 n. 2, 81 cpv, 483 del c.p. per i quale in data 28.10.2022 era stata avanzata richiesta di rinvio a giudizio con il relativo procedimento allo stato ancora pendente.

Con tale notizia di danno veniva comunicata la presunta fraudolenta percezione di finanziamenti pubblici a carico del FNPSA mediante l'impiego di un articolato sistema di occultamento delle reali spese sostenute dalla Soc. Coop. Soc. a r.l. "Arcobaleno" per la realizzazione del progetto di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati "Maharaben".

A seguito della predetta comunicazione di danno erariale, la Procura contabile avviava specifica attività istruttoria, delegando alla Guardia di Finanza lo svolgimento di ulteriori accertamenti, al fine di acquisire ogni elemento utile a ricostruire l'entità del danno presuntamente causato dall'attività fraudolenta posta in essere dai convenuti.

II.a. La Procura regionale, quindi, rappresentava che dall'attività istruttoria condotta era emerso che il sig. Mustacchia, rappresentante legale e asserito *dominus* della Soc. Coop. Soc. a r.l. "Arcobaleno" nonché di altre cooperative sociali ("Il Caricatore", ecc.), avrebbe posto in essere un articolato e stabile programma fraudolento attraverso un sistema di false rendicontazioni delle spese sostenute nell'ambito dell'attuazione del progetto "Marahaben" nel periodo dal 2017 al 2020, in particolare attraverso la falsa attestazione del pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti della Società cooperativa e la rendicontazione di attività svolte da personale in realtà estraneo al suddetto progetto in quanto impiegato nella realizzazione di altri progetti aventi finalità assistenziali diverse, nonché mediante l'acquisto di beni di consumo e servizi anch'essi estranei alla realizzazione di tale progetto.

La Procura contabile provvedeva dapprima a ricostruire in maniera analitica gli eventi alla base della controversia, focalizzandosi preliminarmente sulla procedura di gara che aveva condotto il Comune di Siacca all'affidamento del progetto "Marahaben" alla Soc. Coop. sociale a r.l. "Arcobaleno".

Era rappresentato che, a seguito dell'autorizzazione concessa dall'art. 4 del D.M. n. 200 del 10.08.2016 agli Enti locali per la prosecuzione dei progetti di accoglienza integrata a carico del FNPSA per il triennio 2017/2019, il Comune di Siacca, già beneficiario per il triennio 2013/2016 del finanziamento per

Al fine di evitare l'interruzione del servizio durante il tempo necessario all'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del soggetto attuatore prevista dalle linee guida del D.M. n. 200 del 10.08.2016, il Comune di Sciacca con determina dirigenziale n. 467 del 30.12.2016 prorogava fino al 30.06.2017 l'affidamento del servizio alla Cooperativa "Arcobaleno", la quale risultava successivamente aggiudicataria della gara, come da determina dirigenziale n. 340 del 16.08.2017, per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2019 e per un importo complessivo di euro 725.840,20 a carico del FNPSA.

A seguito del successivo D.M. del 18.11.2019, con il quale venivano approvate le modalità di accesso ai fondi FNPSA con riferimento al settore SIPROIMI concedendo agli Enti locali la possibilità di proroga dei progetti di accoglienza già finanziati per un periodo di sei mesi in attesa dell'approvazione delle nuove domande di finanziamento, l'affidamento del servizio per il progetto "Marahaben" alla Cooperativa "Arcobaleno" era nuovamente prorogato fino al 30.06.2020, con una spesa ammessa di euro 166.667,00 di cui euro 146.668,04 a carico del Ministero ed euro 19.998,96 a titolo di cofinanziamento. Successivamente la proroga veniva estesa fino al

31.12.2020 in virtù dell'ulteriore autorizzazione prevista dal D.M. prot. n. 11900 del 18.06.2020, con ammissione della spesa di euro 166.667,00 di cui euro 146.668,04 a titolo di finanziamento a carico del Fondo ed euro 19.998,96 a titolo di cofinanziamento.

Al fine di garantire il corretto impiego delle predette somme erogate, la Procura rappresentava che era stato previsto a carico dell'Ente attuatore beneficiario uno stringente obbligo di rendicontazione, regolamentato secondo le modalità stabilite dai Manuali Unici di Rendicontazione e ulteriormente chiarite da successive circolari del Ministero dell'interno, e che i predetti documenti prevedevano espressamente la possibilità di ammettere una spesa a finanziamento solo nel caso in cui questa fosse stata definitivamente sostenuta e pagata dall'Ente attuatore, non potendo quest'ultimo ottenere alcun utile d'impresa dalla gestione delle attività di accoglienza integrata SPRAR/SIPROIMI finanziate dal FNPSA.

A garanzia della correttezza di tale rendicontazione, era previsto l'utilizzo di apposita modulistica predisposta dal Servizio centrale del Ministero dell'interno e corredata da tutta la documentazione indicata nei Manuali, con deposito previsto entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario da rendicontare, previa sottoposizione ad un duplice "livello" di controlli, il primo realizzato dal revisore contabile indipendente di cui tutti gli Enti locali beneficiari del finanziamento dovevano dotarsi ai sensi dell'art. 25 del D.M. 10.08.2016, e il secondo successivamente realizzato dal Servizio centrale del Ministero, che poi provvedeva ad inviare gli esiti della verifica.

In particolare, una volta concluse positivamente le verifiche svolte dal revisore

contabile indipendente, riguardanti la competenza dei costi sostenuti rispetto al periodo oggetto di rendicontazione e l'effettivo pagamento di tutte le spese indicate nel Registro generale delle spese attraverso il controllo delle quietanze o dei documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, la documentazione veniva inviata all'Ente locale titolare del finanziamento che provvedeva all'invio telematico della stessa al Servizio Centrale.

La Procura esponeva, quindi, che le somme inizialmente erogate dal Ministero dell'Interno al Comune di Sciacca venivano poi impiegate dall'Ente comunale per il pagamento dei servizi resi dalla Società Cooperativa "Arcobaleno", previa presentazione da parte di quest'ultima dei giustificativi di spesa, detraendo da tali fondi il compenso spettante al revisore contabile esterno per la somma annua di euro 3.000,00 e che i mandati di pagamento emessi dal Comune nei confronti della Cooperativa per la realizzazione del progetto SPRAR/SIPROIMI nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2020, riassunti dall'Ufficio requirente in apposito prospetto tabellare riepilogativo, erano quantificabili nella somma complessiva di euro 1.018.159,18, così di seguito ripartita:

- per l'anno 2017, l'importo complessivo di euro 293.336,08;
- per l'anno 2018, la complessiva somma di euro 258.110,82;
- per l'anno 2019, la complessiva somma di euro 273.110,46;
- per l'anno 2020, la complessiva somma di euro 193.601,82.

II.b. Dalle predette attività d'indagine svolte da parte della Guardia di Finanza, ed in particolare dal raffronto tra i prospetti di rendicontazione periodica delle spese per la retribuzione del personale e i registri generali delle spese, era tuttavia emerso che la Società Cooperativa "Arcobaleno", e per essa

il sig. Mustacchia n.q. di rappresentante legale *p.t.*, aveva posto in essere

attività di rendicontazione fittizia delle spese del personale dipendente

impiegato nel progetto “Marahaben”, attestando falsamente costi del

personale difatti non sostenuti nel periodo rendicontato.

Secondo la ricostruzione della Procura, infatti, il meccanismo impiegato dal

sig. Mustacchia prevedeva il pagamento attraverso bonifico bancario in unica

soluzione di più mensilità nei confronti dei dipendenti, i quali sarebbero poi

stati “invitati” a restituire tali somme mediante autonomi bonifici bancari

aventi come causale “versamento quota socio sovventore”, trattenendo

esclusivamente una delle mensilità in precedenza liquidate, così da permettere

alla Società di rendicontare spese di retribuzione nettamente superiori a quelle

effettivamente sostenute nel periodo oggetto di rendicontazione.

Il P.M. rilevava, inoltre, che a tale restituzione operata dai singoli dipendenti

seguiva il rilascio da parte della Società cooperativa di assegni bancari post

datati che, per lo più, potevano essere riscossi solo successivamente alla

chiusura delle operazioni di verifica della rendicontazione e alla sua

trasmissione al Servizio Centrale del Ministero, consentendo così alla Società

di ottenere per quelle annualità finanziamenti per costi del personale che non

erano stati effettivamente sostenuti nel periodo rendicontato, né potevano

essere in alcun modo ammissibili in quanto non effettuati entro il termine

previsto dalla normativa per l’invio della rendicontazione al Servizio Centrale.

Tale ricostruzione veniva ulteriormente confermata dalle risultanze delle

dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza in sede di sommarie

informazioni dai dipendenti della Cooperativa, dalle quali risultava che, al fine

di assicurare la necessaria liquidità alla cooperativa e scongiurare un paventato

licenziamento del personale in caso di crisi aziendale, negli anni passati il sig.

Mustacchia aveva altresì richiesto ai lavoratori della Cooperativa di trasferire

ingenti somme di denaro nelle casse della Società, anche attraverso il ricorso

allo strumento del finanziamento personale da parte dei singoli dipendenti,

anch'esse riportanti nella causale la predetta dicitura "versamento socio

sovventore", pur in assenza di un reale rapporto di partecipazione societaria

dei predetti lavoratori nella Cooperativa, come sarebbe confermato sempre

dalle risultanze di ulteriori SIT assunte dalla GdF.

Veniva rappresentato, inoltre, che dall'analisi del libro giornale di contabilità

era emerso che altre spese per retribuzioni del personale erano giustificate

dall'Ente attuatore del progetto e, per esso, dal suo rappresentante legale sig.

Mustacchia, con pagamenti in contanti, in seguito disconosciuti dai

dipendenti escussi a SIT e, comunque, non ammessi dai Manuali di

rendicontazione, che prevedevano l'utilizzo in forma straordinaria di tale

strumento di pagamento previa necessaria precostituzione di una pluralità di

strumenti di tracciabilità delle relative spese, finalizzata ad evitarne un utilizzo

improprio o estraneo alle finalità progettuali.

Si rilevava che tali discrasie emergevano anche dalla relazione

amministrativo-contabile resa dal revisore indipendente per l'anno 2017, nella

quale si riscontravano anomalie nella gestione del fondo cassa per i pagamenti

in acconto ai dipendenti, con movimentazione di somme che non apparivano

congruenti con il volume delle retribuzioni nette mensili che la cooperativa

sembrava avere corrisposto ai dipendenti, rilevando in alcune occasioni anche

prelevamenti in contanti superiori alla soglia di euro 3.000,00 prevista dalla

normativa antiriciclaggio.

La Procura esponeva altresì che le molteplici mensilità di retribuzione rendicontate non risultavano effettivamente corrisposte ai dipendenti della Società come risulterebbe dalle SIT e dai verbali di conciliazione sottoscritti con diversi dipendenti a seguito di loro licenziamento o dimissione per giusta causa, dai quali risulterebbe l'impegno assunto dalla Cooperativa di corrispondere tali mensilità pregresse in modo rateizzato, che tuttavia era stato onorato solo per le prime rate.

Secondo la Procura a tale schema fraudolento si aggiungeva la rendicontazione di spese per le retribuzioni dei dipendenti della Società che tuttavia sarebbero stati estranei alla realizzazione del progetto "Marahaben", cosa che sarebbe avvalorata da ulteriori SIT assunte in sede di indagine dalla GdF nei confronti di dipendenti che, pur risultando falsamente ricompresi all'interno del progetto SPRAR/SIPROIMI, in realtà sarebbero stati impegnati in altri progetti della Cooperativa o sarebbero stati addetti al progetto "Marahaben" per una durata inferiore a quella rendicontata.

A seguito del riscontro delle predette condotte fraudolente realizzate dall'odierno convenuto n.q. di r.l. della Soc. Coop. "Arcobaleno", la Guardia di Finanza provvedeva a quantificare singolarmente per ciascun dipendente e per ogni annualità l'importo delle somme ritenute indebitamente percepite dalla Società sulla base di una rendicontazione falsa, comparando tali somme con quelle non ammesse dal revisore in sede di verifica amministrativo-contabile e decurtandone l'importo coincidente, quantificando in ultimo la somma indebita percepita dalla Società Cooperativa "Arcobaleno" per tale titolo in euro 294.191,15 per la quale era allegato un prospetto tabellare riepilogativo suddiviso per le diverse annualità dal 2017 al 2020.

II.c. Alla predetta somma indebita, la Procura contabile riteneva di dover aggiungere la spesa asseritamente sostenuta dalla Soc. Coop. “Arcobaleno” per l’acquisto di beni di consumo e servizi risultati estranei all’effettiva realizzazione del progetto “Marahaben” anche se rendicontati nell’ambito del suddetto progetto.

A tal proposito, l’Ufficio requirente rilevava che al progetto “Marahaben” era dedicata la carta di pagamento n. 542763020004886-4, di cui al codice IBAN IT75W0335967684510700154681 della Banca Intesa San Paolo, con la quale risultavano essere stati pagati e rendicontati beni e servizi per un importo complessivo pari a euro 64.238,42 così distinto: 1) anno 2017 euro 10.713,71; 2) anno 2018 euro 13.328,78; 3) anno 2019 euro 17.937,86; 4) anno 2020 euro 22.258,07.

La Procura rilevava che dalle indagini della GdF era emerso che nel periodo in esame per il progetto “Marahaben” erano state rendicontate ulteriori spese per beni e servizi per un importo di euro 97.986,26 che risultavano pagate con carte di credito intestate ad altri progetti sociali di cui la Società era affidataria (Dono, Azzurra, Arco 2, Iris, Micronido, Assoro, ecc.).

Veniva, quindi, rappresentato in un prospetto analitico per ciascuna delle annualità dal 2017 al 2020 l’ammontare delle spese rendicontate sul progetto SPRAR/SIPROIMI ma pagate con carte di credito destinate ad altri progetti sociali con decurtazione delle spese già ritenute non ammissibili dal revisore contabile.

Tale importo di euro 97.986,26 era considerato una ulteriore voce di danno erariale in quanto secondo il P.M. non sarebbe inerente a spese sostenute per il progetto “Marahaben” anche se oggetto di falsa rendicontazione e

conseguente illecita percezione.

II.d. La Procura contabile, quindi, riteneva sussistenti in capo al sig. Mustacchia e alla Soc. Cooperativa a r.l. “Arcobaleno” tutti gli elementi fondanti della responsabilità amministrativo-contabile, stante la sussistenza di un rapporto di servizio tra il privato e la P.A. in forza del collegamento funzionale derivante dal contributo pubblico del FNPSA attribuito al soggetto privato attuatore del progetto, quanto di una condotta illecita consistente nella fraudolenta e ripetuta rendicontazione di spese fittizie o estranee alle finalità progettuali dolosamente finalizzata alla percezione indebita dei finanziamenti statali.

Il danno erariale era quantificato nella somma corrispondente al contributo indebitamente percepito in pregiudizio del Ministero dell’interno, pari alle somme illecitamente rendicontate per compensi al personale, quantificate in euro 294.141,15 e alle somme illecitamente rendicontate per l’acquisto di beni e servizi attraverso carte di credito non destinate al progetto “Marahaben”, quantificate in euro 97.986,26, per un importo totale di euro 392.127,41.

La Procura contabile rilevava, infine, che la Società Coop. “Arcobaleno” aveva ricevuto, altresì, il pagamento di tutte le fatture emesse per il periodo 2017-2020 per un importo di euro 1.088.316,57 il quale superava di euro 87.253,87 e tale differenza era da ricondurre alla mancata rendicontazione da parte della Società nella valutazione dei costi del servizio della quota di spettanza nel finanziamento del servizio.

In merito a tale somma la Procura, rilevando la pendenza di un procedimento di recupero del predetto importo da parte del Comune di Siacca nei confronti della Società attraverso l’escussione della polizza fideiussoria n.

2018/13/6396809 rilasciata dalla società assicuratrice Italiana Assicurazione

S.p.A. - Agenzia di Sciacca e attraverso compensazioni con crediti vantati

dalla Società nei confronti del Comune per altri servizi, rappresentava di aver

escluso la contestazione del predetto ulteriore indebito dalla somma contestata

a titolo di danno erariale.

III. Alla luce di quanto sopra, la Procura emetteva in data 30.05.2023 invito a

dedurre nei confronti degli odierni convenuti, contestando il danno erariale di

euro 392.127,41 in solido, a titolo di dolo, alla Soc. Coop. a r.l.

ARCOBALENO, nella persona del suo r.l. *p.t.*, sig. Mustacchia Marco, e allo

stesso sig. Mustacchia Marco in proprio.

L'invito a dedurre veniva notificato al sig. Mustacchia, a mani proprie, in data

12.06.2023 e alla Soc. Coop. a r.l. Arcobaleno, a mezzo PEC, in data

30.05.2023, e nessuno dei due invitati si avvaleva delle facoltà difensive

preprocessuali.

In assenza di deduzioni preprocessuali dei presunti responsabili, la Procura

depositava atto di citazione in data 28 luglio 2023 nei confronti degli odierni

convenuti confermando la contestazione dell'invito a dedurre.

Con decreto del 1° agosto 2023 la Presidente di questa Sezione fissava

l'udienza di discussione per il 7 febbraio 2024, assegnando termine fino al 18

gennaio 2024 per la costituzione tempestiva dei convenuti e per il deposito di

memorie e documenti in Segreteria.

IV. Con memoria difensiva depositata in data 17 gennaio 2024 si costituiva in

giudizio il sig. Mustacchia, con il patrocinio dell'avv. Calogero U. Marino,

chiedendo in via preliminare di dichiarare l'interruzione del processo ai sensi

dell'art. 43, co. 3 del R.D. n. 267/1942 (L.F.) e degli artt. 299 e ss. c.p.c. per

intervenuta sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della convenuta Società Cooperativa a r.l. “Arcobaleno” e, in via principale, il rigetto dell’atto di citazione mentre, in subordine, la rimodulazione del danno imputabile in applicazione dell’art. 83 c.g.c.

In via preliminare, parte convenuta rilevava la presenza di un evento interruttivo del processo derivante dalla posizione in stato di liquidazione coatta amministrativa della Soc. Coop. a r.l. “Arcobaleno” intervenuta in data 05.09.2023 e, quindi, successivamente al perfezionamento della notifica dell’atto di citazione avvenuta in data 02.08.2023 a mezzo PEC, rappresentando che alla procedura di liquidazione coatta amministrativa si applicherebbe l’interruzione *ex lege* prevista per il fallimento dall’art. 43, co. 3 della L.F., stante l’equivalenza delle due procedure come affermato dalla richiamata giurisprudenza ordinaria di merito. In ogni caso si deduceva sull’applicabilità dell’art. 299 c.p.c. in quanto l’apertura della liquidazione coatta amministrativa di una società determina la perdita della sua capacità di stare in giudizio come affermato dalla citata giurisprudenza del giudice ordinario e chiedeva di dichiarare l’interruzione dell’odierno processo contabile disponendo un termine perentorio per la riassunzione del giudizio.

Nel merito, la difesa di parte convenuta si soffermava inizialmente sulla prima voce di danno di euro 294.191,15 riferita alla contestata fraudolenta rendicontazione delle spese del personale per retribuzioni non pagate o per personale non impiegato, in tutto o in parte, nel progetto “Marahaben”, controdeducendo che non risulterebbe essere stato attuato alcun meccanismo elusivo o di carattere fraudolento nella rendicontazione delle spese riguardanti le retribuzioni dei dipendenti, le quali sarebbero state regolarmente liquidate

dalla Società ai singoli impiegati, circostanza avvalorata dall'esito positivo dei controlli resi dal revisore contabile indipendente e dal Servizio centrale del Ministero.

In tal senso, secondo la ricostruzione di parte convenuta, non assumerebbero alcun valore probatorio della contestata strategia fraudolenta i conferimenti di somme da parte dei singoli dipendenti in favore della Cooperativa, in quanto essi sarebbero intervenuti in ragione di uno specifico impegno assunto nell'ambito dell'assemblea dei soci tenutasi in data 27.2.2014 di sottoscrizione da parte dei 48 soci sovventori di un aumento di capitale sociale di 19.365 quote, ciascuna del valore nominale di euro 25,82 per un valore complessivo di euro 500.004,30.

Secondo parte convenuta le sovvenzioni erogate dai soci dipendenti non costituirebbero un rapporto simulato ma sarebbero fondati su un accordo intervenuto tra i soci e la Cooperativa tre anni prima dei fatti di causa, in forza del quale i soci avrebbero liberamente scelto di sostenere le attività sociali dalla Cooperativa tramite la sottoscrizione di una parte delle quote del capitale societario anche ai sensi dell'art. 4 L. 59/1992.

Veniva rimarcata, quindi, l'inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede di SIT da alcuni dipendenti sulla natura fittizia dei pagamenti recanti causale "versamento socio sovventore", che sarebbero giustificati da interessi di natura civilistica da far valere nei confronti della Cooperativa e/o dal timore di essere coinvolti in fatti di natura penale. La difesa del convenuto evidenziava che risulterebbe prassi consolidata nelle cooperative di contenute dimensioni operanti nel settore socio-assistenziale il versamento da parte dei dipendenti di somme in favore della Società per consentirne il sostentamento

economico, e che nel caso di specie ciò risulterebbe previsto quale obbligo sociale in forza della predetta delibera assembleare del 27.02.2014a.

Ad ulteriore riprova della fondatezza della predetta prospettazione, parte convenuta rilevava primariamente che, a seguito della sottoscrizione delle quote sociali da parte di n. 48 “soci sovventori”, l’incremento del capitale sociale oltre il valore di 120.000 euro aveva comportato l’obbligo della costituzione di un collegio sindacale, quale organo che avrebbe sicuramente rilevato la presenza delle transazioni fittizie e delle irregolarità contestate dalla Procura contabile, eventualità tuttavia non verificatasi, ribadendo inoltre la trasparente contabilizzazione dei predetti versamenti da parte dei soci avvenuta tramite bonifici e la piena tracciabilità di tali somme in entrata e in uscita come sarebbe rappresentato in modo completo nella documentazione fiscale oggetto di ben due livelli di controllo.

Secondo la predetta ricostruzione di parte convenuta, quindi, non potrebbe sostenersi che i costi del personale fossero stati fraudolentemente rendicontati, in quanto le retribuzioni dei singoli dipendenti sarebbero state regolarmente corrisposte e contabilizzate, costituendo una voce reale di spesa, non assumendo alcun valore probatorio i verbali di conciliazione stipulati tra la Cooperativa ed alcuni dipendenti in ragione di talune retribuzioni non corrisposte, poiché non risulterebbe provato che tali prestazioni non retribuite fossero siano riferite al progetto “Marahaben”.

Con riferimento alla rendicontazione di spese per personale impiegato in progetti differenti, parte convenuta controdeduceva che, in virtù della disciplina contenuta nei Manuali Unici di Rendicontazione, potevano essere ammesse nella rendicontazione delle spese sostenute in attuazione del

progetto non solo le prestazioni rese da parte di dipendenti assegnati in pianta stabile allo svolgimento di funzioni fondamentali e continuative, bensì anche le prestazioni accessorie, di supporto o di amministrazione generale, rese da altri dipendenti della cooperativa impiegati occasionalmente all'interno del progetto SPRAR/SIPROIMI, qualora correttamente rendicontate con riferimento alle quote di lavoro effettivamente prestato per tale progetto.

Con riferimento alla rendicontazione della partecipazione di alcuni dipendenti alla realizzazione del progetto "Marahaben" per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello effettivamente reso, si controdeduceva che la presenza di una simile discrasia non potrebbe comunque portare ad equiparare il presunto danno erariale alla totalità delle somme rendicontate, dovendosi tutt'al più procedere ad un computo frazionato del danno, pari alla differenza tra le ore di lavoro effettive e il monte orari rendicontato, laddove risultino ravvisabili degli errori di natura contabile incidenti sulla corretta rendicontazione dei costi.

Con riferimento alla seconda voce di danno erariale identificata dalla Procura nell'asserita spesa per acquisto di beni di consumo e servizi estranei alle finalità progettuali mediante carte di credito diverse da quella assegnata al progetto "Marahaben", quantificata in euro 97.986,26, parte convenuta controdeduceva che tale contestazione risultava essere una mera irregolarità formale evidenziando che la Procura contabile non avrebbe fornito alcuna prova per dimostrare l'assenza di un rapporto di strumentalità tra l'acquisto dei suddetti beni e servizi e la concreta attuazione del progetto "Marahaben", circostanza che non sarebbe emersa neppure durante il duplice ordine di controlli realizzati dal revisore indipendente e dal Servizio centrale del

Ministero.

Parte convenuta rilevava, inoltre, che nei Manuali Unici di Rendicontazione non risultava previsto un obbligo di utilizzazione di uno specifico conto corrente o carta di credito al fine di giustificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per la realizzazione del progetto, e che la Procura non avrebbe prodotto elementi probatori dai quali poter desumere l'estraneità delle spese in oggetto rispetto al progetto "Marahaben".

Sul punto si evidenziava, infine, un presunto errore di calcolo della Procura che a pag. 29 dell'atto di citazione avrebbe quantificato tali spese in euro 64.238,43 per poi addivenire al diverso importo contestato di euro 97.986,26 senza l'esplicitazione di alcun *iter* argomentativo.

Si concludeva sul punto deducendo la totale carenza di tale asserita voce di danno erariale e, in ogni caso, la sua erronea quantificazione.

In via subordinata, parte convenuta invocava l'applicazione dell'art. 83 c.g.c., in quanto alla realizzazione del paventato danno erariale complessivo avrebbero dato un apporto eziologico rilevante le condotte tenute dal revisore contabile del Comune di Siacca e dagli addetti al Servizio centrale del Ministero, soggetti originariamente tenuti al controllo della regolarità delle operazioni rendicontate dalla Soc. Coop. "Arcobaleno", i quali avrebbero potuto contestare tanto l'eventuale irregolarità dei versamenti realizzati dai dipendenti della Cooperativa in relazione alla rendicontazione delle spese di personale, quanto rilevare l'inammissibilità della spesa per effetto dell'utilizzo di carte di credito diverse da quella specificatamente destinata al progetto "Marahaben" in ragione della non inerenza dei costi sostenuti rispetto alle attività progettuali. Secondo la difesa del convenuto risultava evidente la

necessità di rimodulare il danno imputabile al sig. Mustacchia in ragione dell'apporto causale fornito dai predetti due soggetti non citati dalla Procura.

V. All'udienza del 7 febbraio 2024 il Collegio con ordinanza a verbale disponeva l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 108, co. 1 c.g.c. con onere di prosecuzione o riassunzione dello stesso a cura delle parti, come per legge.

In data 6 marzo 2024 la Procura regionale depositava atto di citazione in riassunzione.

Con decreto dell'8 marzo 2024 la Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per il 18 settembre 2024, assegnando ai convenuti termine utile fino al 29 luglio 2024 per la costituzione e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

VI. Con memoria difensiva depositata in data 25 luglio 2024 si costituiva nel giudizio riassunto la società cooperativa a r.l. "Arcobaleno".

Dopo avere richiamati i fatti di causa, in via preliminare la difesa della resistente eccepiva l'intervenuta prescrizione totale o parziale del contestato danno erariale ai sensi dell'art. 66 c.g.c. essendo decorso per le annualità 2017 e 2018 sia il termine quinquennale alla data della citazione sia l'ulteriore termine biennale normativamente previsto in presenza di atti interruttivi e ritenendo non sussistente l'occultamento doloso del danno, atteso che tutte le spese contestate erano state oggetto di specifica rendicontazione sottoposta a un duplice controllo di primo e di secondo livello da parte della P.A.

Con riferimento alle discrepanze fra le risultanze dei controlli di primo e di secondo livello si deduceva la natura non perfettamente univoca dei criteri di ammissibilità della spesa, o comunque l'obiettivo difficoltà interpretativa

degli stessi, per cui eventuali irregolarità riscontrate nella rendicontazione effettuata dalla Società sarebbe comunque scusabile o comunque non sorretta dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Ai fini della sussistenza di tale elemento soggettivo in capo ad una persona giuridica veniva citato l'art. 5 del D.lgs. 231/2001 in materia di colpa organizzativa deducendo che essa non poteva essere rimproverata alla Società visto che essa operava a mezzo di un apparato organizzativo specializzato nella gestione e redazione di tutta la rendicontazione contabile del progetto in oggetto accompagnato da due livelli di controllo esterno idoneo a garantire il corretto svolgimento dell'attività sociale.

Con riferimento alla contestazione della falsa rendicontazione delle spese per le retribuzioni del personale dipendente la difesa argomentava che nessun collegamento sussisteva tra il pagamento delle retribuzioni e il versamento delle quote di socio stante il fatto che la sottoscrizione dell'aumento sociale da parte dei lavoratori della Cooperativa risaliva a diversi anni prima (27 febbraio 2014) rispetto all'effettivo adempimento e l'eventuale corrispondenza temporale tra i due fatti deriverebbe esclusivamente dalla decisione assunta dalla Cooperativa di non pretendere immediatamente l'adempimento tempestivo di tale obbligazione lasciando ai soci-lavoratori liberi di versare il capitale sottoscritto quando lo avessero ritenuto opportuno, che potrebbe avere coinciso con il pagamento delle retribuzioni da parte della Società cooperativa.

A tal proposito si riteneva che nessuna rilevanza dirimente avrebbero le dichiarazioni rese dai soci-lavoratori nel corso delle indagini essendo inficiate dal loro risentimento nei confronti della Cooperativa cessata dalle proprie

attività per le gravi difficoltà economico-finanziarie e in contrasto con i verbali di conciliazione sindacale allegato dal P.M. dove era riportata una netta separazione tra le somme dovute a titolo di retribuzione e quelle a titolo di rimborso quota socio sovventore. Per tale circostanza venivano richiamati i verbali dei lavoratori Cicio Ignazio, Alba Antonella, Taormina Rosalia, Inzerillo Giusy e Interrante Francesca.

La difesa deduceva che l'ipotizzato meccanismo fraudolento consistente nel versamento delle retribuzioni da parte della Cooperativa e nel successivo rimborso di tali somme a mezzo di sottoscrizione fittizia di quote di socio sovventore risulterebbe essere frutto di una indebita correlazione tra i due fatti da considerare in modo separato e distinto.

Con riferimento alla contestazione di avere rendicontato spese di personale non stabilmente impiegato nel progetto "Maharaben" si contestava la verosimiglianza di tale addebito visto che tale circostanza non sarebbe sfuggita al controllo di primo e di secondo livello.

Con riferimento alla seconda posta di danno per asserita "falsa rendicontazione per l'acquisto di beni e servizi" la difesa deduceva che nei manuali era disposta la chiara identificabilità delle spese rispetto al progetto ma non era previsto alcun obbligo di destinazione di una specifica carta di debito per cui in assenza di contestazione sulla non inerenza delle suddette spese nessun danno erariale poteva essere contestato.

In via subordinata si chiedeva l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito ai sensi dell'art. 83 c.g.c. tenendo conto del ruolo di rilievo sui fatti di causa del personale dipendente e dei consulenti della Società che avevano concretamente curato anche a livello tecnico e contabile l'esecuzione e la

rendicontazione del progetto, del revisore contabile del Comune e degli addetti al Servizio centrale del Ministero che avevano attestato la regolarità delle spese rendicontate per diverse annualità ingenerando in capo alla Cooperativa sociale Arcobaleno il legittimo affidamento sulla correttezza della metodologia adoperata.

La difesa formulava le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'intero danno o almeno in relazione alle poste degli anni 2017 e 2018;
- in via principale, ritenere inammissibile/improcedibile/infondata l'azione proposta in virtù dell'insussistenza delle voci di danno contestate o della mancata prova delle stesse o dell'insussistenza di profili di antigiuridicità della condotta e/o del difetto dell'elemento soggettivo;
- in subordine, ridurre l'addebito contestato ai sensi dell'art 83 c.g.c.

VII. Con memoria difensiva depositata in data 25 luglio 2024 si costituiva nel giudizio riassunto il convenuto Mustacchia Marco.

Lo stesso, dopo avere richiamato i fatti di causa, in via preliminare formulava eccezione di prescrizione del danno erariale contestato atteso che per almeno per le annualità 2017 e 2018 risulterebbe decorso il termine prescrizionale stante la non sussistenza dell'occultamento doloso del danno visto che tutte le spese e tutti gli importi contestati erano stati oggetto di specifica rendicontazione sottoposta ad un duplice controllo di primo e di secondo livello da parte della P.A. A tal proposito si argomentava che il *dies a quo* ai fini della decorrenza della prescrizione era da individuare nel momento della ricezione dei contributi erogati.

Nel merito venivano riportate tutte le argomentazioni difensive che erano state

già esplicitate nella comparsa di risposta del 17 gennaio 2024.

Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione all'intera posta di danno contestata o quantomeno in relazione alle poste di danno riferibili agli anni 2017 e 2018;
- ritenere infondata l'azione proposta dalla Procura in ragione della totale insussistenza delle voci di danno contestate e/o di profili di antigiuridicità della condotta;
- in via subordinata, rimodulare il danno imputabile al sig. Mustacchia procedendo alla applicazione dell'art. 83 c.g.c., tenuto conto dell'apporto causale dei soggetti menzionati in memoria.
- con vittoria di spese e salvezza di ogni altro diritto.

VIII. All'udienza pubblica del 18 settembre 2024 le parti articolavano le seguenti difese.

Il P.M. contestava l'eccezione di prescrizione prospettando la sussistenza dell'occultamento doloso in quanto la fattispecie sarebbe stata scoperta solo all'esito delle indagini della GdF e nel merito evidenziava che la scheda contabile allegata da parte convenuta con riferimento ai dedotti "versamenti socio sovventore" riportava versamenti effettuati fino al 31.12.2016 e, quindi, prima dei fatti di causa, evidenziando che in ogni caso la Società convenuta aveva svolto il servizio oggetto di causa anche prima, fin dal 2013. Lo stesso poi richiamava i diversi elementi probatori prodotti e deduceva sull'inapplicabilità dell'art. 83 c.g.c. relativo alla responsabilità parziaria stante la contestazione solidale a titolo di dolo e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla Società che coincideva con quello del

soggetto che aveva agito per essa, insistendo sulle domande formulate nel ricorso.

Il procuratore del convenuto Mustacchia lamentava la mancata valorizzazione probatoria del verbale di assemblea che aveva disposto l'aumento del capitale sociale con i successivi versamenti dei soci e contestava la quantificazione del danno deducendo la sussistenza di errori di calcolo per diversi dipendenti e la insussistenza della seconda voce di danno erariale. Per il resto si riportava alla memoria di costituzione.

Il procuratore della Società convenuta contestava la sussistenza dell'occultamento doloso e deduceva sulla scusabilità degli errori di natura contabile nell'ambito della rendicontazione dovuti alla asserita complessità dei manuali di rendicontazione e sull'indebita correlazione tra l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e il versamento delle quote socio-sovventore evidenziando che le sommarie informazioni testimoniali contrasterebbero con i verbali di conciliazione giudiziale dove vi sarebbe la distinzione fra le somme dovute a titolo di retribuzione e a titolo di quota socio-sovventore. Per il resto si riportava alla memoria di costituzione.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha ad oggetto la contestazione a carico degli odierni convenuti di un danno erariale per indebita erogazione di contributi del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) istituito con l'art. 1-*septies* del D.l. 416/1989 conv. dalla L. 39/1990 come modificato dall'art. 32, co. 1 lett. b della L. 189/2002 che finanzia il "Sistema di protezione per richiedenti asilo

e rifugiati” (SPRAR) poi dal D.L. n. 113/2018 conv. in L. 132/2018

ridenominato Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e

per minori (SIPROIMI). Tale sistema SPRAR/SIPOIMI finanziato dal

Ministero dell’interno si basa sulla partecipazione volontaria degli enti locali

ai progetti di accoglienza integrata su base decentrata la cui realizzazione è

poi affidata ad Enti attuatori del terzo settore. Tali progetti di accoglienza

vengono presentati dagli Enti locali a seguito di appositi bandi emanati dal

Ministero dell’interno il quale fornisce apposite linee guida per la

rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito dei progetti di accoglienza

ammessi a finanziamento che sono sottoposte ad un doppio livello di

controllo, quello del revisore contabile indipendente nominato dall’Ente

locale titolare del progetto ammesso a finanziamento e quello del Servizio

centrale del Ministero dell’interno.

Nella fattispecie viene in rilievo il progetto di accoglienza integrata di minori

stranieri non accompagnati “Maharaben” intestato al Comune di Sciacca la

cui attuazione è stata affidata alla società cooperativa sociale a r.l.

“Arcobaleno”, odierna convenuta, con riferimento ai contributi erogati nel

periodo dal 2017 al 2020, anche se la suddetta Società ha gestito il suddetto

progetto anche nel periodo 2013-2016.

Il danno complessivo contestato pari a euro 392.127,41 riguarda i contributi

FNPSA erogati dal Ministero dell’interno che non sarebbero stati

effettivamente sostenuti per il suddetto progetto, venendo in rilievo una ipotesi

di distrazione fraudolenta di risorse pubbliche.

In particolare, riguardo ai contributi FNPSA erogati alla suddetta Società dal

Ministero dell’interno a mezzo del Comune di Sciacca in tale periodo il P.M.

ha contestato alla Società convenuta affidataria della gestione dei relativi

servizi di accoglienza integrata le due seguenti voci di danno erariale:

1) la prima voce pari a euro 294.141,15 riguarda la prospettata illecita rendicontazione delle spese del personale nel suddetto progetto che, secondo la tesi attorea, sarebbero state solo parzialmente sostenute dalla Società convenuta in quanto per il suddetto importo contestato non sarebbero state effettivamente pagate al personale indicato entro i termini in cui è stata conclusa la verifica amministrativa e contabile da parte del revisore esterno con invio delle risultanze al Ministero dell'interno per il tramite del Comune di Sciacca;

2) la seconda voce pari a euro 97.986,26 riguarda la prospettata illecita rendicontazione di spese per acquisto di beni di consumo e servizi realizzate con carte di credito non destinate in modo specifico al progetto "Marahaben" ma ad altri progetti di cui la stessa Società convenuta era affidataria nell'ambito di diversi Comuni siciliani.

2. In via preliminare di merito va affrontata l'eccezione di prescrizione parziale del credito erariale sollevata da entrambe i convenuti sulla base delle deduzioni difensive che il *dies a quo* coinciderebbe con il materiale esborso dei contributi FNPSA in quanto nella fattispecie non sarebbe sussistente alcun occultamento doloso del danno erariale.

L'eccezione è infondata e va respinta per le ragioni di seguito esposte.

Il Collegio osserva che la prospettazione di fare decorrere la prescrizione dalle date di percezione dei suddetti contributi appare manifestamente infondata in quanto nella fattispecie viene in rilievo una fattispecie di occultamento doloso per cui si applica la disciplina dell'art. 1, co. 2, L. 20/1994 secondo cui "Il

diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti ... in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” e il principio generale dell’art. 2935 c.c. secondo cui “la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

Quanto al significato da attribuirsi alla locuzione “occultamento doloso” come ben evidenziato nella recente sentenza n. 64/A/2024 della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana di questa Corte essa “può assumere forme sia omissive che commissive (Sez. app. siciliana, n. 38 del 2024), non dovendo comunque consistere necessariamente in una condotta “ulteriore” rispetto a quella causativa di danno (v. Sez. II n. 150 del 2022, Sez. III n. 75 del 2020, Sez. I n. 55 del 2017) che, in ragione delle sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di “occultamento” (cfr. Sez. App. siciliana, n. 38 del 2024).

L’occultamento doloso deve comunque realizzare una obiettiva situazione di in conoscibilità del danno (Sez. I n. 300 del 2020, n. 457 del 2021, Sez. III n. 13 del 2022, n. 217 del 2020, n. 240 del 2020, Sez. II n. 592 del 2014, n. 1094 del 2015), rivelandosi - per tale caratteristica - compatibile anche con le ipotesi di contestazione per colpa grave (v. Sez. III n. 72 del 2021)”.

Il Collegio osserva che, con riguardo al caso di specie, la contestazione attorea si basa su una prospettata rendicontazione fraudolenta di spese non effettivamente sostenute per il progetto di cui è causa con conseguente indebita percezione dei contributi FNPSA per l’importo contestato. La prospettazione del P.M. consiste nel fatto che la Società convenuta ha prodotto documentazione attestante spese di personale non effettivamente sostenute o sostenute per altri progetti e spese per acquisto di beni di consumo e servizi

non riconducibili al progetto “Marahaben” per cui tale prospettato illecito erariale reca in sé la sussistenza di un occultamento doloso del danno non disvelabile dagli ordinari controlli amministrativi di primo e di secondo livello tanto che sono state necessarie più penetranti indagini penali.

In considerazione della ricorrenza della fattispecie di occultamento doloso il *dies a quo* valevole ai fini della prescrizione decorre dalla piena scoperta del danno e non dal *dies* in cui esso sia stato cagionato che coincide con l'erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'interno a mezzo del Comune di Sciacca.

Nel caso concreto, la piena scoperta del fatto doloso cagionante il danno erariale coincide con la *notitia damni* del 24 ottobre 2022 della Compagnia di Sciacca della GdF acquisita dalla Procura regionale in data 25 ottobre 2022 cui è seguita in data 28 ottobre 2022 la trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio *ex artt.* 416 e 417 c.p.p. per gli stessi fatti dell'odierno giudizio nei confronti del convenuto Mustacchia per i reati previsti e puniti dagli artt. 640 cpv n. 1 e 483 del c.p. e della convenuta Società “Arcobaleno” ai sensi degli artt. 2 e 24 del D.lgs. 231/2001.

Alla luce di ciò, considerato che l'invito a dedurre con costituzione in mora è stato notificato ai convenuti nel giugno del 2023, nessuna prescrizione quinquennale è maturata.

3. Passando al merito, il Collegio procede all'esame separato delle due distinte poste di danno oggetto di citazione relative alla contestazione della rendicontazione delle spese del progetto “Marahaben”, rispettivamente, per le spese del personale ritenute fittizie e per le spese per l'acquisto di beni e

servizi ritenute non sostenute per il suddetto progetto.

3.1. La domanda di risarcimento della prima posta di danno per l'importo di euro 294.141,15 deve essere accolta per le argomentazioni di seguito svolte.

Il progetto "Maharaben" di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria attuato dalla Società Arcobaleno nel periodo 2017-2020 è stato disciplinato dalla convenzione del 24 marzo 2018 stipulata tra il Comune di Sciacca nella qualità di titolare del progetto e la suddetta Società cooperativa nella qualità di ente attuatore.

In particolare, l'art. 4 della convenzione "Impegni e obblighi dell'Ente attuatore" stabilisce che quest'ultimo, fra l'altro, si impegna a [predisporre la rendicontazione secondo quanto previsto dal "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Servizio Centrale che dovrà essere trasmessa al Comune per le necessarie operazioni di verifica e successiva trasmissione al Servizio Centrale non oltre il 30 aprile] e [ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato e con la normativa vigente, con particolare riferimento al DM 10 Agosto 2016]. Inoltre, il successivo art. 7 "Osservanza delle norme di CCNL, previdenziali e assistenziali" stabilisce che "L'E.A. è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'apparato. ... Lo stesso, al fine di assicurare un processo qualitativo continuo, che tiene

conto anche delle condizioni di lavoro del personale, si obbliga a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, i riscontri sia del pagamento degli importi relativi alle prestazioni lavorative, sia dei pagamenti relativi alla copertura degli oneri assicurativi e previdenziali relativi al personale impegnato nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato".

L'art. 11 "Oneri finanziari e modalità di rimborso" stabilisce che "Il Comune di Siacca si impegna a corrispondere all'E.A. le somme relative alla realizzazione delle attività progettuali, a seguito di accredito del finanziamento accordato dal Ministero dell'Interno e dietro presentazione di note di debito elettroniche commisurate ai costi realmente sostenuti e su presentazione di documentazione di spesa, nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste dal Manuale Unico per la rendicontazione SPRAR ... La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla verifica del regolare svolgimento del servizio e della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali".

Infine, l'art. 12 della convenzione prevede che "l'E.A. si obbliga a rispettare le disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e, pertanto, si obbliga a comunicare per iscritto gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle pubbliche commesse su cui il Comune di Siacca potrà effettuare i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi e ad utilizzare il medesimo/i per effettuare ogni transazione connessa al progetto, a mezzo di

bonifico o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità previa apposizione del seguente CIG:7068990B14 e CUP E81B16000540003. La mancata osservanza da parte dell'E.A. dei predetti obblighi determinerà la nullità della presente convenzione".

Inoltre, il richiamato decreto 10 agosto 2016 del Ministero dell'interno "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)" all'art. 25 di tali linee guida stabilisce che "Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico per la rendicontazione".

In particolare, l'edizione del 2017 di quest'ultimo Manuale SPRAR prevede al punto 1.1. che "L'attuale schema di rendicontazione delle spese in vigore sullo SPRAR prevede la possibilità di ammettere una spesa a finanziamento solo nel caso in cui questa sia definitivamente sostenuta e pagata dall'Ente Locale e/o dall'Ente Attuatore.

Ciò comporta che, per essere imputabile, ogni singolo costo deve essere attestato da regolare documentazione fiscale e di pagamento, atta a dimostrarne l'effettività. Si precisa che il principio di rendicontazione a "costi reali" delle spese di un progetto SPRAR è compatibile con quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento dei servizi attraverso procedura di evidenza pubblica, ed in particolare dell'appalto".

Dalla disciplina richiamata risulta manifesto che l'Ente attuatore del progetto

di accoglienza integrata può rendicontare soltanto le spese sostenute in modo

effettivo e definitivo quale espressione del principio generale di

rendicontazione delle spese ammissibili secondo il criterio del "costo reale".

3.2. Richiamata la disciplina di riferimento, nella fattispecie la Procura

regionale con un ampio corredo probatorio, ha dimostrato in modo pieno che

parte delle spese del personale rendicontate dalla Società convenuta per il

progetto "Maharaben" nel periodo dal 2017 al 2020, non sono state

effettivamente e definitivamente sostenute e pagate da essa quale ente

attuatore di tale progetto come indicato in modo analitico nel seguente

prospetto.

Tab. 1 - Illecita rendicontazione della spesa del personale

N.	DIPENDENTE	2017	2018	2019	2020	TOT.
1	INZERILLO GIUSY	5.246,24	4.273,03	2.238,60		11.757,87
2	ALBA ANTONELLA	5.029,29	1.311,57			6.340,86
3	LA SPINA LETIZIA	8.123,72	-	3.768,51	-	11.892,23
4	KUDUMU ISHMAJL	1.583,32	524,95	2.325,90	3.550,26	7.984,43
5	INDELICATO ROSA	3.751,74	-	-	-	3.751,74
6	MEGLIO ERMENEGILDA	5.002,32	-	-	-	5.002,32
7	CAPPELLO ITALIA	1.044,31	-	-	-	1.044,31
8	GALLUZZO ENZA	5.260,46	-	500,00	-	5.760,46
9	TUMMILO IRENE	2.027,54	-	-	2.613,34	4.640,88
10	INDELICATO GABRIELLA	5.460,98	1.387,14	-	-	6.848,12
11	INTERRANTE SANDRA	5.163,12	5.437,47	877,02	-	11.477,61
12	INTERRANTE FRANCESCA	2.659,16	-	3.645,78	-	6.304,94
13	INDELICATO GIUSEPPINA	10.837,14	4.021,00	5.116,08	-	19.974,22
14	CICIO IGNAZIO	19.503,61	-	6.676,22	-	26.179,83
15	CIACCIO MAURO ANTONIO	9.020,86	4.269,28	2.318,67	-	15.608,81
16	PUMILIA PIETRO	7.221,88	2.679,26	3.299,74	-	13.200,88
17	CLEMENTI LILLO	12.665,69	12.473,33	5.559,70	-	30.698,72
18	CONIGLIO GIOVANNA F.SCA	9.520,98	1.746,52	4.689,18	-	15.956,68
19	CATANZARO VINCENZO A.	2.480,03	1.403,14	3.464,77	-	7.347,94
20	SALADINO ELEONORA	12.691,89	-	-	-	12.691,89
21	CURRERI SILVIA	7.469,55	7.916,84	6.848,61	6.766,70	29.001,70
22	MESSINA ROSARIA	4.232,11	2.825,70	-	-	7.057,81
23	BONO ALESSANDRA	-	2.190,43	-	464,24	2.654,67
24	CANZONERI SALVATORE	-	886,09	3.162,05	814,31	4.862,45
25	INDELICATO ANTONINO	-	1.783,16	-	-	1.783,16
26	SIRACUSA ANDREA	-	183,61	-	-	183,61
27	ZERILLI MARIA GRAZIA	-	-	2.898,24	1.241,20	4.139,44
28	CANINO GIOVANNI	-	-	1.302,24	-	1.302,24
29	MARCIANTE GIOVANNI	-	-	3.125,03	-	3.125,03
30	ALLEGRO MANUELA	-	-	-	4.200,00	4.200,00
31	SABELLA PIETRO	-	-	-	2.631,75	2.631,75
32	TAORMINA ROSALIA	6.489,79	1.892,49	2.851,82		11.234,10
33	MUSTACCHIA LUCA	7.756,32	4.179,31	11.179,33		23.114,96
34	MUSTACCHIA DEBORA	-	-	3.596,58	-	3.596,58
TOTALI (A)		160.242,05	61.384,32	79.444,07	22.281,80	323.352,24
Costi non ammessi dal revisore (B)		29.211,09	0	0	0	29.211,09
Danno contestato (A-B)						294.141,15

Si tratta di un importo complessivo di euro 294.141,95 derivante dall'analisi

delle spese di 34 unità lavorative la cui retribuzione nel periodo di riferimento

è stata rendicontata in parte o in tutto nell'ambito del progetto di cui è causa.

Tale prospettazione del P.M. deriva dagli approfonditi accertamenti eseguiti

dalla Guardia di finanza che ha sentito a sommarie informazioni *ex art.* 351

c.p.p. la maggior parte dei soggetti indicati nella suddetta tabella (26 su 34

dipendenti) oltre ad altri dipendenti della Società Arcobaleno non coinvolti

nella rendicontazione contestata e ha incrociato i dati delle retribuzioni

rendicontate nel "registro delle spese generali" con quelli risultanti nel libro

giornale della contabilità generale e negli estratti conto della Società

convenuta oltre che nei verbali di conciliazione in sede sindacale *ex artt.* 2133

c.c. e 411 c.p.c. sottoscritti da molti dei suddetti dipendenti con riferimento

agli arretrati per emolumenti retributivi non pagati dalla Società (cfr. doc. 1

"denuncia della Guardia di Finanza con allegati" della citazione).

Da questo analitico riscontro è emerso che nel periodo di riferimento la

Società convenuta a mezzo del suo rappresentante legale, sig. Mustacchia

Marco, ha posto in essere diversi artifici per fare apparire come effettivamente

sostenute le retribuzioni indicate nel suddetto prospetto, che in realtà al

momento della chiusura della verifica amministrativa e contabile da parte del

revisore esterno non erano state definitivamente pagate dalla Società. Inoltre,

è emerso che l'artefice di tale strategia fraudolenta è stato il convenuto

Mustacchia Marco, che oltre a svolgere nel periodo di riferimento il ruolo di

presidente del Consiglio di amministrazione della Società Arcobaleno ne è

stato l'unico *dominus*, svolgendo tale ruolo di fatto anche in altre cooperative

sociali del territorio (Il Caricatore, ecc.) che ha gestito con strategia unitaria

assumendo le relative decisioni e scelte aziendali.

In particolare, gli artifici accertati nel corso delle investigazioni condotte dalla Gdf possono essere ricondotti alle seguenti tipologie.

3.2.1. La prima tipologia riguarda il meccanismo fraudolento che ha coinvolto quasi tutti i suddetti dipendenti riportati nella tabella n. 1 il quale è consistito in bonifici bancari disposti dalla Società Arcobaleno avente ad oggetto il pagamento di diverse retribuzioni arretrate del personale interessato cui seguiva subito dopo un bonifico di ritorno da parte del lavoratore per un importo pari alla somma trasferita al netto dell'importo di una mensilità di retribuzione che era trattenuta dal lavoratore il quale indicava come causale di tale bonifico l'espressione "versamento socio sovventore"; seguiva l'emissione da parte della Società di uno o più assegni post-datati in favore del dipendente interessato per lo stesso importo da quest'ultimo restituito con il bonifico di ritorno che venivano incassati dal lavoratore dopo la data in essi indicata.

In questo modo, come emerge in modo univoco dagli elementi probatori sopra richiamati, l'Ente attuatore del progetto Marahaben è riuscito a fare apparire nella rendicontazione al Ministero dell'interno come definitivamente pagate spese del personale che difatti non erano state sostenute in modo definitivo in quanto tale definitività poteva essere predicata solo all'esito dell'incasso da parte dei lavoratori interessati dei suddetti assegni post-datati il quale avveniva sempre, nelle fattispecie contestate, in un tempo successivo a quello dell'inoltro della rendicontazione al Servizio centrale del Ministero dell'interno.

Entrambi i convenuti hanno contestato tale prospettazione attorea deducendo che tali versamenti da parte dei lavoratori troverebbero la loro effettiva causa

nell'aumento di capitale sociale disposto dall'assemblea della Società in data 27 febbraio 2014 allegando il relativo verbale nel quale risulta che, all'esito di un'analisi affidata nel mese di settembre 2013 al dottore commercialista Giuseppe Venezia sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della Società da cui era emerso l'esigenza di un aumento dei mezzi propri, è stata approvata la proposta di aumento del capitale sociale della Società "Arcobaleno" con la sottoscrizione da parte dei soci sovventori di n. 19.365 quote ciascuna dal valore nominale di euro 25,82 per un valore complessivo del capitale sociale di euro 500.004,30 (sottoscrizione di n. 48 soci sovventori indicati nell'All. A di tale verbale).

Tale prospettazione difensiva si basa sulla relazione del 16 gennaio 2024 redatta dal dottore commercialista Giuseppe Venezia (cfr. Doc 4 "Relazione dott. Venezia con allegati" della memoria del sig. Mustacchia Marco del 17.01.2024) il quale con riferimento a tale punto, dopo avere richiamato la disciplina sui soci sovventori *ex art. 4 L. 59/1992* avente la *ratio* di potenziare il capitale sociale delle piccole società cooperative che hanno difficoltà di accesso al credito bancario e l'art. 17 dello Statuto della Società "Conferimento e quote dei soci sovventori" per come modificato il 16 dicembre 2014, afferma che "il più volte citato «versamento quota socio sovventore» non è altro che il versamento di quanto sottoscritto del deliberato aumento di capitale da parte di ciascun socio sovventore, il cui dettaglio è desumibile dalla scheda contabile relativa al periodo 27/02/2014-31/12/2019 (doc. 3). I versamenti delle quote di capitale sottoscritte da parte dei soci sovventori, rispettosi della legge e dello statuto sociale ed effettuati mediante conferimenti in denaro e/o rinuncia ad emolumenti non pagati (secondo

quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto sociale) sono assolutamente

«scollegati» e non hanno nulla a che vedere con il pagamento delle

retribuzioni inserite all'interno delle spese rendicontate».

Il Collegio osserva in via preliminare che tale relazione non può essere

considerata una perizia di parte visto il ruolo pregresso di consulente svolto

dal suo redattore in favore della Società convenuta. In secondo luogo, il

Collegio ritiene non fondato il suo contenuto. In primo luogo, si rileva che la

produzione della suddetto verbale di assemblea del 27 febbraio 2014 non è

completa in quanto non è stata prodotta da parte dei convenuti il suddetto

“Allegato A” che costituisce parte integrante e sostanziale di tale verbale dove

sono indicate le generalità e il numero delle quote sottoscritte dai 48 soci

sovventori.

Inoltre, con riferimento alla scheda contabile allegata alla suddetta relazione

del dott. Giuseppe Venezia si evidenzia che essa riporta le registrazioni

contabili dei versamenti di alcuni soci avvenuti nelle date del 27 febbraio

2014, del 15, 16, 17, 20, 23 e 24 ottobre 2014, del 4 e 6 novembre 2014 e del

31 dicembre 2016 con un versamento dell'aumento di capitale sociale di euro

500.004,30 pari a quest'ultima data ad euro 337.08,10 e un saldo ancora da

versare di euro 162.924,20, con quest'ultimo dato che viene registrato nello

stesso importo anche per gli esercizi 2017, 2018 e 2019. Da quanto ricostruito

risulta manifesto che tale scheda contabile non reca la prova di alcuna

registrazione contabile di versamenti di soci sovventori per gli anni 2017,

2018, 2019 e 2020 che è il periodo dei fatti di causa.

A ciò si aggiunga che appare del tutto improbabile che i versamenti socio

sovventore contestati nell'odierno giudizio per il periodo dal 2017 al 2020

possano trovare causa in un aumento di capitale sociale deliberato nel febbraio del 2014 cosa che risulta ulteriormente avvalorata da alcune sommarie informazioni testimoniali di alcuni dipendenti che risultano avere effettuato sia i versamenti in esecuzione del richiamato aumento di capitale sociale del 2014 sia quelli contestati quale restituzione di parte degli stipendi arretrati pagati dai quali emerge che il versamento del 2014 a titolo di aumento del capitale sociale sottoscritto e versato da alcuni dipendenti è fatto ben diverso dai versamenti oggetto di contestazione nell'odierno giudizio (cfr. SIT di Indelicato Antonino e SIT di Cicio Ignazio rispettivamente all. 347 e all. 237 del doc. 1 della citazione).

Né coglie nel segno la deduzione di parte resistente sull'effettività dei versamenti oggetto di contestazione sulla base della considerazione che alcuni verbali di conciliazione sindacale allegati dal P.M. (sigg. Cicio Ignazio, Alba Antonella, Taormina Rosalia, Inzerillo Giusy e Interrante Francesca) riportano una netta separazione tra le somme dovute a titolo di retribuzione e quelle a titolo di rimborso della quota socio sovventore. Infatti, tale distinzione/separazione trova la sua esclusiva causa nel suddetto aumento del 2014 e nei relativi versamenti registrati tra il 2014 e il 2016 nella suddetta scheda contabile prodotta dalla difesa del sig. Mustacchia nella quale risulta un importo di versamento che coincide con quello poi presente nel relativo verbale di conciliazione. A tal proposito basta richiamare la posizione del sig. Cicio Ignazio per il quale nella suddetta scheda contabile è registrato in data 27.02.2014 il versamento di n. 272 quote per un importo complessivo di euro 7.023,04 e quest'ultimo importo risulta nel relativo verbale di conciliazione quale debito da soddisfare diverso dalle retribuzioni pregresse non pagate (all.

238 del doc. 1 della citazione).

Risulta evidente, quindi, che non è possibile sovrapporre i versamenti che trovano causa nell'aumento di capitale sociale deciso nell'assemblea della Società del 27 febbraio 2014 dai versamenti contestati dal P.M. quale operazione simulata per fare apparire il pagamento delle retribuzioni di alcuni dipendenti ai fini della rendicontazione delle spese al Ministero dell'interno.

In ultimo, su tale questione costituisce elemento dirimente il fatto che, a fronte di tutti i versamenti contestati nell'odierno giudizio, la Società contestualmente ai versamenti dei lavoratori ha emesso nei loro confronti degli assegni post-datati per lo stesso importo così da garantire l'effettivo pagamento posticipato delle retribuzioni fino a quel momento non definitivamente pagate.

3.2.2. Il secondo artificio è consistito nel fatto che la Società Arcobaleno negli anni dal 2017 al 2020 ha rendicontato spese di retribuzione di lavoratori i quali, essendo coinvolti in altri progetti sociali della stessa Società convenuta o di altre Società del "gruppo Mustacchia", o non hanno lavorato nell'attuazione del progetto Marahaben o vi hanno lavorato per periodi inferiori rispetto a quello rendicontato (cfr. sigg. Tummiolo Irene, Indelicato Gabriella, Interrante Sandra, Cicio Ignazio, Ciaccio Mauro Antonio, Clementi Lillo, Curreri Silvia, Bono Alessandra, Zerilli Maria Grazia, Marciante Giovanni, Allegro Manuela, Mustacchia Luca e Mustacchia Debora).

Con riferimento a tale accusa attorea parte resistente ha dedotto sulla possibilità per il personale impiegato in funzioni accessorie relative ad attività di supporto o di amministrazione generale di rendicontare solo una quota parte dell'intero costo della retribuzione del periodo sulla base di *time sheet* firmati

dal lavoratore attestanti le effettive ore destinate al progetto di cui è causa.

Il Collegio osserva che nel caso di specie non è controversa tale facoltà dedotta dai soggetti convenuti non avendo la Procura contestato ciò. Di contro l'Ufficio requirente, sulla base delle sommarie informazioni testimoniali, ha ritenuto correttamente che non sono ammissibili le spese del personale per i periodi in cui è stato accertato che il dipendente non era occupato nel progetto Marahaben per cui tale spesa, nel caso di totale assenza di impiego, è stata considerata interamente non rendicontabile mentre, nel caso di parziale impiego, è stata riparametrata sull'effettivo periodo di utilizzo per come emerso dalle dichiarazioni univoche dei soggetti escussi diversamente dalla falsa rappresentazione recata nei suddetti *time sheet*.

Il terzo artificio è stato quello di registrare nei documenti contabili della Società pagamenti di retribuzione del personale in contante cosa che, oltre ad essere vietata in via ordinaria dalla convenzione e dal manuale di rendicontazione in applicazione del principio di tracciabilità dei pagamenti, è stata sconfessata anche dalle informazioni acquisite dagli stessi lavoratori, i quali hanno dichiarato di non avere mai ricevuto pagamenti di retribuzione in contante. In effetti, le suddette registrazioni di spesa del personale in contante hanno permesso alla Società di fare apparire il pagamento di retribuzioni non effettivamente pagate. Tale uso irregolare dei pagamenti in contante emerge anche nei verbali di verifica del revisore esterno per gli anni 2017, 2018 e 2019 dove in particolare per la prima delle suddette annualità risulta che l'Ente attuatore ha utilizzato il contante per la gran parte delle spese ritenute ammissibili per importi superiori al limite previsto all'epoca dei fatti per l'uso del contante (euro 3.000,00) [cfr. all. n. 1 del doc. 1 della citazione].

Un ultimo artificio è stato quello di rendicontare fra le spese del personale le retribuzioni di alcuni lavoratori dipendenti di altre società del gruppo “Mustacchia” dichiarando che gli stessi erano distaccati per la realizzazione del progetto Marahaben anche se le relative retribuzioni non sono state pagate dalla Società distaccante nei termini previsti per la rendicontazione del progetto.

Infine, un ulteriore elemento emerso che avvalora la prospettazione attorea della rendicontazione di spese del personale fittizie è quello che i dipendenti della società “Arcobaleno” firmavano le buste paga per presa visione e non per quietanza in considerazione del fatto che il pagamento delle retribuzioni per le prestazioni rese nella maggior parte dei casi non avveniva contestualmente all’emissione di tale documento.

Le superiori circostanze analitiche recanti elementi gravi, precisi e concordanti non scalfite dalle deduzioni generiche dei soggetti convenuti portano il Collegio a ritenere più che provata la contestazione attorea di una rendicontazione di spese del personale non effettivamente e definitivamente pagate per un importo di euro 294.141,15 che costituisce danno erariale certo concreto ed attuale.

Tale posta di danno è da imputare alle condotte fraudolente del convenuto Mustacchia Marco che agendo in rappresentanza della Società Arcobaleno con coscienza e volontà si è adoperato per rappresentare nella rendicontazione al Ministero dell’interno una spesa del personale sostenuta superiore a quella effettivamente e definitivamente pagata dalla Società.

Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, risulta, dunque, palese la natura dolosa delle condotte illecite poste in essere

dai convenuti e, inoltre, il rapporto di immedesimazione organica consente di ricondurre anche alla Società Arcobaleno a r.l. l'illecito erariale commesso dal proprio amministratore e unico *dominus* all'epoca dei fatti, sig. Mustacchia Marco.

Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Società convenuta, per giurisprudenza contabile costante è possibile accertare l'elemento psicologico anche nei confronti di una persona giuridica tenuto conto del comportamento delle persone fisiche che in via di diritto o di fatto agiscono in rappresentanza dell'ente (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 186/2021; Sez. III App., sent. n. 394/2018; Sez. giur. Campania, sentt. n. 136/2017 e n. 672/2012; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 438/2010).

Conseguentemente l'imputazione a titolo di dolo della posta di danno erariale accertata vale anche nei confronti della Società "Arcobaleno" non avendo rilievo nel giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale la disciplina del D.lgs 231/2001 essendo quest'ultima relativa alla "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" mentre la responsabilità amministrativa per danno erariale in generale non è dipendente da un fatto-reato potendo solo occasionalmente derivare da fatti che costituiscono reato rispetto ai quali ha però uno statuto autonomo.

In ogni caso, nella fattispecie non risulta che la convenuta Società "Arcobaleno" abbia adottato ed attuato alcun modello organizzativo e gestionale idoneo prevenire la fattispecie fraudolenta prima del suo verificarsi in quanto dagli atti di causa risulta che la Società nel periodo di riferimento è stata asservita alla volontà del suo unico *dominus* Marco Mustacchia, il quale ne ha determinato in modo esclusivo le scelte aziendali, esercitando

un'influenza dominante sugli altri componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società.

La natura dolosa delle condotte accertate consente, quindi, di ritenere il sig. Mustacchia Marco e la società Arcobaleno a r.l. solidalmente responsabili di tale prima voce di danno erariale, trovando applicazione l'art. 1, co. 1-*quinqüies* della L. 20/1994 in tema di responsabilità amministrativa solidale a carico dei soggetti concorrenti nel fatto dannoso che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo.

Tale disposizione normativa non permette di accogliere la richiesta dei convenuti di rimodulazione del danno imputabile ai sensi dell'art. 83 c.g.c. considerato che come espressamente previsto da tale disposizione normativa essa trova applicazione soltanto nel caso di responsabilità parziaria mentre nella fattispecie viene in rilievo una responsabilità solidale a titolo di dolo.

A ciò si aggiunga che il Collegio non ravvisa nella fattispecie alcun concorso causale di altri soggetti per come adombrato nelle difese di parte convenuta.

In ultimo, nella fattispecie non può essere applicato il potere di riduzione ai sensi degli artt. 83, co. 1 del R.D. 2440/1923 e 52, co. 2 del R.D. 1214/1934 in quanto per giurisprudenza contabile costante l'accertamento di un illecito erariale a titolo di dolo non permette l'applicazione di tale istituto.

3.3. Passando all'esame della seconda posta di danno contestato pari a euro 97.986,26 relativa alla rendicontazione di spese per l'acquisito di beni e servizi effettuato con carte di pagamento intestate ad altri progetti, il Collegio ritiene che essa non possa essere accolta per le considerazioni di seguito svolte.

In primo luogo, diversamente da quanto prospettato dalla difesa del convenuto Mustacchia, è corretta la quantificazione di tale voce di danno contestato fatta

dalla Procura regionale nell'atto di citazione. Infatti, l'importo di euro 64.238,42 dedotto dal sig. Mustacchia si riferisce alle spese per beni e servizi effettuati con la carta di pagamento n. 542763020004886-4, collegata al conto corrente con IBAN IT75W0335967684510700154681 aperto presso la Banca Intesa San Paolo e intestato al progetto SPRAR Marahaben non oggetto di contestazione mentre la somma contestata di euro 97.986,26 è riferita all'importo complessivo di beni e servizi acquistati nel periodo dal 2017 al 2020 con altre sette carte di pagamento elettroniche collegate ad ulteriori conti correnti accessi presso lo stesso Istituto bancario e intestati ad altri progetti sociali finanziati con risorse pubbliche ed aventi quale soggetto attuatore la Società Arcobaleno.

Secondo la prospettazione attorea il fatto che tale spesa per beni di consumo e servizi (abbigliamento, alimenti, prodotti per igiene personale, detersivi per la pulizia dei locali, ecc.) è stata pagata dalla Società Arcobaleno con altre carte di pagamento intestate ad altri progetti porta ad escludere *in re ipsa* che essa sia riconducibile al progetto "Maharaben" per cui tale spesa non poteva essere rendicontata nell'ambito di questo progetto e l'importo rendicontato pari a euro 97.986,26 costituirebbe danno erariale.

Tale contestazione è stata avversata da entrambi i convenuti, i quali hanno dedotto che l'Attore pubblico non ha fornito alcuna prova che i beni di consumo e i relativi servizi non siano stati destinati al progetto Maharaben stante anche il fatto che per tale progetto non sussisterebbe l'obbligo di un utilizzo di una carta di pagamento e di un conto corrente "dedicato".

Il Collegio osserva che, per provare la non riconducibilità di tale spesa al progetto di cui è causa, non è sufficiente che tale spesa sia stata pagata con

carte di pagamento intestate ad altri progetti in considerazione del fatto che la relativa documentazione giustificativa dell'acquisto, ai fini dell'ammissibilità, doveva riportare il codice identificativo del progetto e non vi è alcun elemento fornito dalla Procura regionale che porta a dubitare che la documentazione giustificativa a corredo della spesa rendicontata non rispettasse tale obbligo.

A ciò si aggiunga che l'art. 12 della convenzione relativa al gestione del progetto "Maharaben" stipulata in data 24 marzo 2018 tra il Comune di Sciacca e la Società Arcobaleno ha previsto esclusivamente un obbligo in capo all'Ente attuatore di comunicare per iscritto gli "estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alle pubbliche commesse su cui il Comune di Sciacca potrà effettuare i relativi mandati (enfasi aggiunta)" mentre nulla è previsto per le spese.

A tal proposito si rileva che la Società Arcobaleno nel periodo di riferimento ha utilizzato quale conto corrente presso cui il Comune di Sciacca ha accreditato i fondi del progetto trasferiti dal Ministero dell'interno il conto n. 10920 acceso presso l'agenzia di Sciacca della Banca Sicana che è del tutto diverso dal conto corrente acceso presso la Banca Intesa San Paolo a cui era collegata la carta di pagamento intestata al progetto SPRAR Maharaben utilizzata per effettuare le spese per beni di consumo e servizi non contestate dal P.M.

Risulta evidente che in assenza di una disciplina espressa che obbligasse l'Ente attuatore ad utilizzare un unico conto corrente dedicato al progetto sia per ricevere i finanziamenti vincolati sia per effettuare le spese e in assenza di prova che la documentazione giustificativa dell'acquisto di beni e servizi non presentasse i riferimenti del progetto in modo da evitare il rischio del doppio

finanziamento la domanda della Procura di condanna al risarcimento del danno di euro 97.986,26 non può essere accolta.

4. In conclusione, va accolta la domanda di risarcimento in favore del Ministero dell'interno relativa alla posta di danno da indebita percezione di contributi per le spese del personale del progetto di cui è causa fittiziamente rendicontate mentre va rigettata la domanda di risarcimento relativa alla posta di danno per indebita percezione di contributi derivante dalla rendicontazione di spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi effettuate con carte di pagamento intestate ad altri progetti.

Conseguentemente il sig. Mustacchia Marco e la Società Cooperativa a r.l. "Arcobaleno" vanno condannati in solido al pagamento in favore del Ministero dell'interno della somma di euro 294.141,15 oltre alla rivalutazione decorrente dalle date di seguito indicate e fino alla pubblicazione della presente sentenza: per i contributi del 2017 dalla data dell'ultimo mandato di pagamento (03.05.2018), per i contributi del 2018 dalla data dell'ultimo mandato di pagamento (21.05.2019), per il contributi del 2019 dalla data dell'ultimo mandato di pagamento (03.06.2020), per i contributi del 2020 dal mandato di pagamento del 07.05.2021.

Sulla somma così rivalutata vanno calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

In considerazione del ruolo svolto dal Comune di Sciacca nell'erogazione dei contributi di cui è causa il presente provvedimento deve essere trasmesso anche al suddetto Ente locale.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti e liquidate in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale della domanda proposta dal Procuratore regionale

- condanna in solido il sig. Mustacchia Marco e la Società Cooperativa a r.l. “Arcobaleno” al pagamento in favore del Ministero dell’interno della somma di euro 294.141,15 (*duecentonovantaquattromilacent quarantuno/15*) oltre alla rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere da ciascuna data di accredito come sopra specificato e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi dalla suddetta data di pubblicazione e sino all’effettivo soddisfo;

- condanna in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato che sono liquidate in euro 914,54 (*novecentoquattordici/54*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 30 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)